m_pi.AOODRVE.REGISTRO DECRETI.R.0003594.28-08-2026.h.18:23

MIM
USR VENETO
BL VI TV VR PD VE RO

Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Ufficio VI - Ambito Territoriale di Treviso
Via Cal di Breda, 116 - edificio 4 - 31100 Treviso

IL DIRIGENTE

VISTO il D.M. n. 32 del 26-02-2025 relativo alle misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l'anno scolastico 2025/2026, a norma dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106;
VISTO l'art. 13 dell'O.M. 27/2026;
VISTA la nota MIM prot. n. 7766 del 26-03-2026, relativa alla continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l'a. s. 2026/27;
VISTA la nota USR Veneto prot. 9979 del 28-03-2026;
VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 7315 del 25-05-26 riguardante chiarimenti e precisazioni;

DECRETA

al fine di garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l'anno scolastico 2026/2027, a norma dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, sono confermati nelle sedi indicate, per l'a. s. 2026/27, i docenti di cui all'allegato elenco.
Gli interessati dovranno prendere servizio presso le Istituzioni scolastiche assegnate **entro le ore 9.00 di MARTEDI' 1° SETTEMBRE 2026,** salvo impedimenti debitamente documentati, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.
A tal riguardo, si invitano gli interessati a prendere al più presto contatti con la segreteria della scuola di assegnazione.
Le istituzioni scolastiche di assegnazione provvederanno alla stipula del contratto con gli interessati, all'adeguamento della posizione al sistema informativo e a tutti i successivi adempimenti e controlli correlati all'assunzione (v. art 8 OM 27/2026), ivi compreso l'invio del contratto alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato per il seguito di competenza.
Come previsto dall'art. 15 dell'O.M. 27/2026, a) *"la rinuncia, prevista all'articolo 12 comma 11, all'assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 6, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto nonché sulla base della procedura di cui all'articolo 14, comma 22, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante abbia titolo per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie"; b) "l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 6, lettere a), b) e c), per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie".*
L'Amministrazione si riserva, in autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni e rettifiche.
Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato all'Albo di questo Ufficio, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal vigente ordinamento.

Il Dirigente
Massimiliano Salvador
documento firmato digitalmente